

Consiglio Regionale della Puglia

3^a Commissione Consiliare Permanente

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 58 del 22/10/87

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22/10/87 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 5/10/87 prot n. 6078/442 atto cons. 248/A
D.D.L. MODIFICA all'art. 8 della L.R. 18 gennaio 1986 n. 2 concernente norme per il trasferimento delle funzioni sanitarie in materie di riabilitazione.

 2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere favorevole a maggioranza sugli atti di cui al punto 1., del testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

 3. La III commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

 4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole Fazio, Bianco, Tedesco Armenise
Contrari: Occhiofinò, Godelli, Fortunato
di astensione: // // // // //
- La III Commissione ha designato quale relatore il Commissario: TEDESCO

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri

L'art.8 della legge regionale 18 gennaio 1986, n.2, prescrive che la Regione provvede "al pagamento ai fornitori delle prestazioni protesiche attesa la loro attività a rilevanza regionale e interregionale fino all'approvazione della normativa di formalizzazione prevista al terzo comma del precedente art.6", che a sua volta statuisce: "è fatta salva la organizzazione che sarà prevista dal piano sanitario regionale ovvero da legge regionale organica della disciplina concernente la materia di riabilitazione".

La disciplina organica della riabilitazione, intesa come organizzazione dei servizi sanitari della UU.SS.LL. nell'ambito delle dotazioni organiche dei Consorzi di riabilitazione e gestioni assimilate, riceverà un primo assetto con il provvedimento demandato al Consiglio Regionale dal quarto comma dell'art.7 della citata L.R. n.2/1986 (la cui proposta è stata già approvata dalla G.R. con atto n.3056 del 30.3.87), dalla quale potrà discendere la definizione anche dell'assistenza sanitaria specifica convenzionata con istituzioni riabilitative private.

Di contro, il trasferimento della gestione diretta e completa alla UU.SS.LL. della erogazione dei presidi protesici a carico del fondo sanitario e, quindi, del bilancio delle singole UU.SS.LL. richiede, per il combinato disposto dei richiamati art.8 e 6 della L.R. n.2/1986, un provvedimento legislativo specifico o generale quale il Piano Sanitario Regionale.

Nella prevedibile ampiezza di termini richiesti da quest'ultimo, si impone la presente soluzione legislativa, al fine di eliminare la complessità operativa in atto nella gestione regionale di detta spesa protesica ed unificare nella USL le fasi di autorizzazione, di impegno e di liquidazione delle forniture protesiche a carico del fondo sanitario.

La ~~3^a Commissione~~ nella seduta del 22.10.87 ha approvato a maggioranza il D.D. in argomento che si sottopone all'approvazione di questo onorevole Consesso.

Art. 1

L'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 1986, n.2, è abrogato e sostituito dal seguente:

" La Regione determina, secondo gli accordi nazionali, e corrisponde le rette alle istituzioni riabilitative private convenzionate, fino all'approvazione della normativa prevista al terzo comma del precedente articolo 6.

Le prestazioni protesiche ed ortopediche concedibili ai sensi dell'art.11, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.638, disciplinate dal Decreto del Ministro della Sanità 2 marzo 1984, ed autorizzate dalla Unità sanitaria locale di residenza dell'avente diritto a partire dal 1° gennaio 1983, sono posta dalla stessa data a carico del bilancio della medesima Unità sanitaria locale."

Art. 2

A partire dall'esercizio finanziario 1988 la spesa relativa alle prestazioni protesiche ed ortopediche sarà attribuita alle Unità sanitarie locali in sede di assegnazione del fondo sanitario regionale, con il criterio proporzionale alla popolazione residente, con imputazione al capitolo "finanziamento della spesa sanitaria alle Unità sanitarie locali-Legge n.833/978" del bilancio regionale.